

Decreto n. 7/2019

22/07/2019



COMUNE DI FERRAZZANO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

P.zza Spensieri 19, 86010
T. 0874 438926 - F. 0874 412722
E. comune.ferrazzanocb@legalmail.it
P.I. 00170690705



Entroterra
Italiano
d'Eccellenza

Prot. n. 4956/2019

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- Il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti EE.LL e il Decreto Legislativo n. 165/2001 prevedono numerosi istituti la cui applicazione è condizionata all'attivazione del nucleo di valutazione;

-visto che con il decreto legislativo 286/99 è stata introdotta una nuova disciplina di riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione di costi e dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

richiamato, il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, il quale, al Titolo II rubricato "*Misurazione, valutazione e trasparenza della performance*", ha introdotto alcune modificazioni al sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi, tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale;

visti, in particolare, l'art. 7 del succitato Decreto legislativo, in base al quale la funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della performance, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'art. 14 il quale dispone che ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, sostituendo i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al predetto D.Lgs. n. 286/1999;

considerato, tuttavia, che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) ora Associazione Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

visto che l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 prevede espressamente che "gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati" ad attivare e garantire forme di controlli interni all'ente;

dato atto che il Nucleo di Valutazione si configura quale strumento necessario anche al fine di contribuire alla valutazione permanente del personale dipendente, così come previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali;

precisato che l'art. 2 del Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 27 del 14/05/2007, esecutiva ai sensi di legge, prevede che all'organo politico compete, nel rispetto dell'art. 3 del D. lgs. 80/1998, tra l'altro, l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche del nucleo di valutazione (lett. b);

e l'art. 6 comma 5 lett. c) del predetto regolamento stabilisce che la valutazione del personale, la valutazione del risultato dei responsabili dei servizi e/o dei responsabili di buget viene esercitato dal nucleo di valutazione;

preso atto che con delibera n. 4/2010 la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, ha chiarito che non tutte le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, del D.-Lgs.n. 165/2001 sono tenute a dotarsi di un Organismo Indipendente di valutazione, le amministrazioni soggette all'obbligo infatti sono state individuate nelle aziende e nelle amministrazioni dello Stato, nelle agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999 con esclusione dell'Agenzia del Demanio e negli altri enti pubblici nazionali;

considerato che con deliberazione n. 121/2010 la Commissione per la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha chiarito che rientra nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'OIV, in considerazione del fatto che l'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 non trova applicazione ai Comuni, stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16 comma 2 del D.Lgs. 150/2009;

rilevato altresì che, con parere 30/05/2011, n. 325, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia ha chiarito definitivamente che l'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non è operante per gli Enti Locali, osservando che il D.Lgs. n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli Enti Locali di applicare, nemmeno per via di principio l'art. 14 (che disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione); ne consegue che, pertanto, gli Enti Locali possono legittimamente continuare ad avvalersi dei nuclei di valutazione per effettuare le operazioni di programmazione e di valutazione dell'attività gestionale;

considerato che detto nucleo può essere costituito da un componente interno del Comune e due componenti esterni;

considerato che è stata indetta la procedura selettiva per la nomina dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione, stante la scadenza dei componenti nominati in precedenza;

dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle domande è venuto a scadere in data 19 luglio 2019;

preso atto che alla scadenza del termine di presentazione sono pervenute numero tre domande, come depositate agli atti della Segreteria comunale da parte dei Sigg:

- dott. Giuseppe Campolieti
- dott.ssa Mariagrazia Atri
- dott. Giacomo Verde

esaminati i curricula dei candidati dai quali è stato possibile constatare l'esperienza acquisita;

ritenuto, pertanto: di confermare quale componenti esterni del Nucleo di Valutazione il dottor Giacomo Verde ed il dott. Giuseppe Campolieti, in ragione del gradimento manifestato dall'Amministrazione Comunale per buon lavoro impostato e svolto nel corso del precedente mandato e per la dedizione, puntualità, serietà, esperienza e competenza professionale dimostrate;

ravvisata la necessità di dover nominare il nucleo di valutazione per le finalità sopra esposte individuando i due membri esterni nei predetti professionisti in possesso di specifiche competenze amministrative e contabili nei sistemi di valutazione e controllo della P.A. e del terzo candidato che ha partecipato alla selezione al fine di attuare super partes la trasparenza voluta dal legislatore in termini di valutazione;

D E C R E T A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di nominare con decorrenza dalla data del presente decreto di nomina i componenti del Nucleo di Valutazione fino al 31 luglio 2022, come segue:
 - a) dott. Giuseppe Campolieti -Componente con funzioni di presidente;
 - b) dott. Giacomo Verde - Componente esterno;
 - a) dott.ssa Mariagrazia Atri componente esterno;

- di dare atto che i compiti del nucleo di valutazione sono definiti in base a quanto stabilito dalle leggi, statuto e regolamenti comunali e dai contratti collettivi di lavoro, cui si fa espresso rinvio, e che lo stesso nucleo opera in posizione di autonomia funzionale e risponde al Sindaco quale organo di direzione;
3. dare atto che a ciascun componente esterno competerà il compenso di € 100,00 a seduta onnicomprensivi;
4. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per l'assunzione dell'impegno di spesa;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del provvedimento stesso e dei curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Dalla residenza municipale il 22/07/2019

F.to il Sindaco

F.to Antonio Cerio

